



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 69 del 06/07/2019

OGGETTO: INDENNITA DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO

L'anno **duemiladiciannove** addì **sei** del mese di **luglio** alle ore **08:15** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Assente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il **Vice Segretario Generale BADARI SARA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in particolare l'art. 82 commi 1 e 8, secondo cui:

- il Sindaco e i componenti degli organi esecutivi dei comuni hanno diritto a percepire un'indennità di funzione;
- con decreto del Ministero dell'Interno si determina, tra l'altro, la misura dell'indennità del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno D.M. 4 aprile 2000 n. 119 con il quale viene determinata la misura delle indennità di funzione per gli amministratori locali in relazione alle cariche ricoperte e alla dimensione demografica dell'Ente;

Visto l'art. 1 comma 54 della Legge 23/12/2005 n. 266, che testualmente recita: *“Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:*

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;*
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;*
- c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.”;*

Richiamato il D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con la L. 30/07/2010 n. 122, che all'art. 5 comma 7 testualmente dispone: *“Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”;*

Preso atto che ad oggi il decreto ministeriale citato al capoverso precedente non risulta ancora emanato;

Preso atto che l'articolo 1, comma 54, della legge 266/2005 ha previsto che gli emolumenti spettanti ai titolari di cariche elettive di Regioni, Province e Comuni fossero ridotti del 10% rispetto

all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005. Il comma 63 prevedeva che per un triennio i risparmi di spesa dovessero affluire al Fondo nazionale per le politiche sociali, fatta eccezione per quelli conseguiti dalle autonomie territoriali. La disposizione del comma 54 (dichiarata incostituzionale per le sole Regioni con sentenza n. 157/2005) è stata inizialmente interpretata come valevole per il solo anno 2006 (Corte dei conti Toscana del. n. 11/2007) e successivamente, con delibera della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 6/2010, ritenuta non più vigente anche alla luce delle nuove disposizioni di contenimento della spesa inserite nel Dl 78/2010. A favore dell'applicabilità esclusivamente triennale della riduzione si è espresso il Tar Lazio con la sentenza n. 4388/2011 e lo stesso ministero dell'Interno, con parere del 13 ottobre 2008;

Atteso che sull'argomento è intervenuta la Corte dei conti che:

* con la deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/CONTR/2012, ritiene strutturale la riduzione del 10% introdotta dal comma 54 della legge 266/2005, affermando che «l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle regioni e degli enti locali non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006».

* con la delibera n. 24/SEZAUT/2014/QMIG, ha precisato che la riduzione disposta dal comma 54 non incide sul meccanismo tabellare per scaglioni previsto dal Dm 119/2000 che deve intendersi ancora vigente, per cui «nel caso in cui l'ente transiti in diversa classe demografica, l'indennità su cui operare la riduzione del 10% dovrà essere determinata in conformità;

* con la delibera n. 3/SEZAUT/2015/QMIG, ha affermato il principio secondo cui «gli enti, ricorrendone i presupposti, possono operare le maggiorazioni previste dall'art. 2 lett. a), b) e c) del d.m. 119/2000»;

* con la delibera n. 35/2016 Sezione Autonomie, è intervenuta, con riferimento alla Legge 7.04.2014 n. 56, sul tema dell'invarianza della spesa per quanto attiene le indennità di funzione, rimborsi spese di viaggio; in merito alla base su cui calcolare l'invarianza della spesa devono essere assunte le indennità spettanti in base al Dm 119/2000 ridotte del 10% secondo la legge 266/2005, indipendentemente da situazioni personali che possono avere influenzato la spesa effettiva. «Non sarebbe, infatti, condivisibile che gli importi decurtati per motivazioni soggettive vengano a costituire una base "storica" sulla quale rapportare le medesime indennità anche per le successive tornate elettorali» (Corte conti Lazio, delibera n. 17/2015 e 208/2015);

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 che ai commi 135 e 136 disciplina e aggiorna il numero degli amministratori locali nei Comuni fino a 10.000 abitanti ed interviene sulla rideterminazione degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali;

Preso atto che il Comune di Porto Mantovano ha rispettato il limite di cui all'art. 10, 1° comma del D.L. N. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008, prendendo come riferimento, quale tetto massimo, le indennità che erano in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. stesso, vale a dire alla data del 25.06.2008, mantenendo la riduzione del 10%;

Preso atto che:

- il Comune di Porto Mantovano ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti e, in quanto tale, non ricade nell'ambito di applicazione dei commi n. 135 e 136 della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

Vista inoltre la deliberazione n. 7 del 21/12/2009 della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, sulla base della quale si ritiene che il criterio della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente, di cui all'art. 156 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, rappresenti la normativa di riferimento per l'individuazione della dimensione demografica dell'Ente ai fini dell'applicazione del D.M. 119/2000 in relazione alla determinazione dell'indennità degli amministratori locali (in tal senso anche la nota del Ministero dell'Interno del 30/05/2003);

Preso atto che la popolazione del Comune di Porto Mantovano, calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo il criterio di cui all'art. 156 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 risulta superiore a 15.000 abitanti e che pertanto l'Ente, ai fini del DM 119/2000, si colloca nella fascia demografica da 10.001 a 30.000 abitanti;

Visti:

- la tabella A) del Decreto n. 119 del 04/04/2000 che fissa la misura dell'indennità spettante ai Sindaci;
- i criteri per l'applicazione delle maggiorazioni, art. 2 Decreto Ministero dell'Interno n. 119/2000;
- le percentuali da applicare all'indennità attribuita al Sindaco – art. 4 DM 119/2000 – al fine della determinazione delle indennità del Vice Sindaco e degli Assessori;

Verificati i valori dei seguenti indicatori finanziari dell'Ente e relativi all'ultimo consuntivo approvato (esercizio finanziario 2018) del Comune di Porto Mantovano, utilizzabili per l'applicazione delle maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 del D.M. 119/2000:

INDICATORI FINANZIARI		
1)	autonomia finanziaria anno 2018 (7.850.992,65/8.432.214,14)	0,93
2)	spesa corrente pro-capite (rapporto spesa corrente/abitanti)	7.971.849,71/16.608 = 480,00

Considerato che i valori sopra riportati sono da rapportare, quanto al punto:

1. al rapporto entrate proprie della media per la classe demografica da 10.000 a 19.999 abitanti della Regione Lombardia, pari a 0,54;
2. alla media pro-capite del totale delle spese correnti per classe demografica da 10.000 a 19.999 abitanti della Regione Lombardia, pari a € 600,49;

e che le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 del D.M. 119/2000 spettano nell'eventualità in cui i valori rilevati siano superiori rispettivamente a 0,54 per effetto del primo indicatore e a € 600,49 per effetto del secondo;

Dato atto pertanto che i valori rilevati consentono l'applicazione della maggiorazione del 3% prevista dall'art. 2 lettera b) del D.M. 119/2000 mentre non consentono la maggiorazione del 2% prevista dall'art. 2 lettera c) del D.M. 119/2000;

Ricordato che l'indennità di fine mandato è prevista e disciplinata dall'art. 82 del TUEL e dall'art. 10 del DM 119/2000; quest'ultimo ne ha fissato la misura in un'indennità mensile, spettante per ogni dodici mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori dell'anno; la legge

27/12/2006, n. 296, all'art. 1, comma 719 ha poi precisato che l'indennità spetta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi; per durate inferiori, pertanto, essa non è dovuta; il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 la inserisce tra le spese potenziali dell'ente per le quali si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato 'fondo spese per indennità di fine mandato'; su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile";

Dato atto che :

- le indennità di funzione sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- la deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia del 5.03.2014 confermata con parere espresso dal Ministero dell'Interno nel Giugno 2014, secondo cui l'obbligo per l'Ente locale di versare i contributi assistenziali e previdenziali per gli amministratori lavoratori autonomi, è subordinato all'espressa rinuncia dell'amministratore all'espletamento dell'attività lavorativa durante il periodo del mandato amministrativo;

Preso atto che, alla luce della normativa e giurisprudenza sopra citata e delle informazioni allo stato disponibili circa la posizione lavorativa degli assessori, le indennità del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori del Comune di Porto Mantovano risultano determinate come segue:

	<i>Importo D.M. 119/2000</i>	<i>Aumento art. 2 lett. b) D.M. 119/2000 3%</i>	<i>Aumento art. 2 lett. c) D.M. 119/2000 2%</i>	<i>DM 119/2000 Più lettere b e c</i>	<i>Riduzione art. 1 c. 54 L. 266/05 10%</i>	<i>TOTALE SPETTANTE</i>
Sindaco	€ 3.098,74	92,96	//	€ 3.191,70	€ 319,17	€ 2.872,53
Vice Sindaco	55% dell'indennità del Sindaco € 1.704,31	51,13	//	€ 1.755,44	€ 175,54	€ 1.579,89
Assessori	45% dell'indennità del Sindaco € 1.394,43	41,83	//	€ 1.436,26	€ 143,63	€ 1.292,64

Preso atto che, in base al Decreto del Sindaco prot. n. 14078 del 19/06/2019, le indennità di funzione dei componenti la Giunta comunale si quantificano come da seguente tabella:

CARICA	AMMINISTRATORI IN CARICA	Status	Indennità mensile 2019 (al lordo della ritenuta fiscale)	Indennità su base annua (al lordo della ritenuta fiscale)	Calcolo indennità dalla nomina - dal Giugno 2019 al 31 Dic 2019 (al lordo della ritenuta fiscale)
SINDACO dal 10.06.2019	Salvarani Massimo	Dipendente in aspettativa	2.872,53	34.470,38	19.245,96
VICE SINDACO e ASSESSORE Dal 19.06.2019	Ghizzi Pier Claudio	Lavoratore autonomo (non in aspettativa)	1.579,89	18.958,71	10.111,31
ASSESSORE Dal 19.06.2019	Alberto Rosario Massara	Lavoratore dipendente (non in aspettativa)	646,32	7.755,84	4.136,45
ASSESSORE Dal 19.06.2019	Vanessa Ciribanti	Lavoratore dipendente (non in aspettativa)	646,32	7.755,84	4.136,45
ASSESSORE Dal 19.06.2019	Barbara Della Casa	Lavoratore dipendente (non in aspettativa)	646,32	7.755,84	4.136,45
ASSESSORE Dal 19.06.2019	Davide Bollani	Lavoratore autonomo (non in aspettativa)	1.292,64	15.511,67	8.272,89
TOTALE				92.208,28	50.039,51

Atteso che, a seguito della deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 27.06.2019 si prende atto della nomina del Presidente del Consiglio comunale, che, ai sensi dell'art. 5 co. 3 del DM 119/2000 percepisce la seguente indennità di funzione:

CARICA	AMMINISTRATORE IN CARICA	Status	Indennità mensile 2019 (al lordo della ritenuta fiscale)	Indennità su base annua (al lordo della ritenuta fiscale)	Calcolo indennità dalla nomina - dal Giugno 2019 al 31 Dic 2019 (al lordo della ritenuta fiscale)
Presidente del Consiglio comunale dal 27.06.2019 (indennità art. 5 co. 3 del DM 119/2000 pari a indennità assessori)	Roberto Mari	Dipendente di P.A. non in aspettativa	€ 646,32	7.755,84	3.964,09

Ricordato infine che i Consiglieri comunali percepiscono un gettone di presenza di cui al D.M. 119/2000, pari attualmente ad € 20,5865 per ogni seduta consiliare (Tabella A del D.M. 119/2000 € 22,2076 + 3% di cui art. 2 lett b) D.M. 119/2000 – 10% art. 1 co. 54 L. 266/2005);

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di determinare, con decorrenza dalla data di nomina e per le motivazioni in premessa esposte, le indennità del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori Comunali nella misura di cui al D.M. 119/2000, rispettivamente di € 2.872,53 per il Sindaco, € 1.579,89 per il Vice Sindaco e € 1.292,64 per ciascun Assessore, ferme restando le riduzioni previste dalla normativa vigente sulla base della posizione lavorativa o professionale dell'interessato;
2. di prendere atto che l'art. 5 co. 3 del D.M. 119/2000 stabilisce che ai Presidenti dei Consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti e' corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica ferme restando le riduzioni previste dalla normativa vigente sulla base della posizione lavorativa o professionale dell'interessato;
3. di riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti in seguito a successive norme o disposizioni interpretative e/o giurisprudenziali che dovessero essere rese note;
4. di demandare al responsabile del Settore Ragioneria Finanza Bilancio l'eventuale adozione degli atti necessari all'adeguamento dell'impegno di spesa sul bilancio comunale 2019/2021 approvato, conseguenti al presente atto;
5. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto urgente e, quindi, immediatamente eseguibile a mente dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza che riveste l'esecuzione della presente deliberazione in relazione agli ulteriori adempimenti normativamente previsti.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile del servizio finanziario ;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Vice Segretario Generale
BADARI SARA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE RAGIONERIA FINANZE E BILANCIO

ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI

OGGETTO: INDENNITA DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Li, 02/07/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: INDENNITA DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Li, 02/07/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 69 del 06/07/2019

Oggetto: INDENNITA DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO .

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **12/07/2019** e sino al **27/07/2019** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 12/07/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 69 del 06/07/2019

Oggetto: INDENNITA DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO .

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **12/07/2019** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **23/07/2019**

Porto Mantovano li, 31/07/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)